



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2011, proposto da:
Christian Melchiorri, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Adami, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federico Guerriero in Venezia, S. Luca,
4270;

contro

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco,
63;

per l'annullamento

del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Treviso del 1.12.2010,
notificato in data 6.12.2010, con il quale il Questore ha emesso un divieto
d'accesso agli stadi per la durata di anni 2.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento n. 2266/II[^]/2-10/Anticrim. del 1 dicembre 2010, del Questore della provincia di Treviso, che gli ha vietato di accedere agli impianti sportivi siti sul territorio nazionale e all'estero ove si svolgono manifestazioni sportive del calcio per due anni.

Il provvedimento è motivato con riferimento all'episodio accaduto il 20 novembre 2010, durante lo svolgimento dell'incontro di calcio valevole per il campionato di serie D disputatosi presso lo stadio di Treviso, tra la formazione locale e quella del Venezia, nel corso del quale il ricorrente risulta essersi allontanato dalla curva occupata dai tifosi della squadra del Treviso, dirigendosi provocatoriamente nell'area dello stadio riservata ai tifosi del Venezia, ove ha invitato uno dei tifosi fuori dallo stadio con la chiara intenzione di cercare lo scontro fisico.

Con il ricorso in epigrafe sono proposte le seguenti censure:

I) violazione dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e difetto di motivazione e travisamento in quanto la condotta contestata non consta in un episodio connotato da violenza;

II) violazione dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 in relazione alla non riconducibilità delle condotta all'elencazione tassativa ivi contenuta, che presuppone la contestazione di un fatto penalmente rilevante;

III) violazione dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, perché il provvedimento non è stato preceduto dalla presentazione di una denuncia e non vi

sono elementi oggettivi che comprovino che è stata tenuta una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa di una manifestazione sportiva.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 307 del 7 aprile 2011, è stata respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 6 marzo 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la condotta contestata non consiste in un episodio connotato da violenza, mentre la partecipazione attiva ad episodi di violenza costituisce un presupposto inderogabile ai fini dell'applicabilità della norma, con il secondo motivo lamenta che la condotta contestata non è penalmente rilevante, e con il terzo motivo afferma che difetta il presupposto della previa presentazione di una denuncia o, comunque, di elementi oggettivi che comprovino che vi è stato pericolo per la sicurezza pubblica.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate, perché non tengono in considerazione le modifiche all'art. 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, apportate dall'art. 2 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2007, n. 41.

Come è noto l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ha previsto l'esercizio di un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, sicché la misura di divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che

comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074).

Infatti dopo le modifiche apportate dal sopra menzionato art. 2 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, il divieto può essere legittimamente disposto anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 23 ottobre 2012, n. 1282; Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, 1 settembre 2008, n. 309; per parte della giurisprudenza il requisito della rilevanza penale del fatto e della previa denuncia non erano necessari neppure prima della novella legislativa: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3532; Tar Toscana, Sez. I, 20 marzo 2008, n. 419; Tar Umbria, 10 novembre 2006, n. 552), e ciò anche in assenza di una denuncia per un reato.

Nel caso all'esame la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto la condotta del ricorrente integrare i presupposti previsti dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, perché oggettivamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza pubblica, appare priva di vizi logici.

Infatti il ricorrente, che in passato è stato denunciato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi per episodi connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive, e che ha subito già tre provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi, si è avvicinato al settore dello stadio riservato ai tifosi del Venezia, invitandone provocatoriamente uno a seguirlo all'esterno, con l'intento di ingaggiare uno scontro fisico.

Dalla relazione della Questura depositata in giudizio, emerge che le due tifoserie sono notoriamente contrapposte da un'accesa rivalità in passato più volte sfociata in episodi di violenza.

Pertanto è vero che di per sé, isolatamente considerata, tale condotta non è definibile come partecipazione attiva ad un episodio di violenza e che la Questura, non ritenendo presenti gli estremi di un illecito penale, non ha presentato una denuncia, tuttavia è evidente che nel contesto specifico il comportamento tenuto non ha determinato la reazione dei tifosi ospiti, innescando scontri e violenze, solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine e pertanto la condotta posta in essere risulta idonea, in base ad elementi oggettivi, a porre in pericolo la sicurezza pubblica, come richiesto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2007, n. 41.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento//00) per spese, diritti ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)